

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **39/1976** (ECLI:IT:COST:1976:39)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Udienza Pubblica del **10/12/1975**; Decisione del **12/02/1976**

Deposito del **19/02/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8209**

Atti decisi:

N. 39

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1976

Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 51 del 25 febbraio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 bis della legge regionale Friuli-Venezia

Giulia 18 ottobre 1967, n. 22 (esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare), come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Komjanc Giuseppe e Afra e il comune di Mossa, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 13 giugno 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 5, n. 11, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la questione di costituzionalità dell'art. 64 bis della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali effetti già non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali".

Considerato che la difesa della Regione, nelle sue deduzioni, afferma che nel decreto del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 1971, n. 1794, in relazione al quale è sorta la questione di legittimità costituzionale, "è precisato che il progetto generale di massima ed il progetto esecutivo dell'impianto polisportivo (ammesso al contributo regionale) furono ritualmente sottoposti all'esame del comitato tecnico provinciale di Gorizia (organo tecnico di controllo della Regione) e conseguirono una valutazione favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della citata l.r. 18 ottobre 1967, n. 22, modificata con l.r. 14 agosto 1969, n. 29";

che peraltro dagli atti di causa pervenuti a questa Corte non risulta se nella fattispecie sussistano, agli effetti della dichiarazione implicita di pubblica utilità, i requisiti dello art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale;

che inoltre non risulta se siavi stata prefissione di termini per lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori;

che pertanto si rende necessario ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo, perché motivi in merito alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto gli indicati profili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Gorizia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.